

Relazione tecnica

Art. 1

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

La norma in esame dispone il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente per l'anno 2014.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	640
Oltre 24.000 fino a 26.000	$640 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

Per l'anno 2014 si stima un costo di competenza annua di circa **6.655,3** milioni di euro con pari effetti sull'indebitamento netto .

Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2014	2015	2016
Credito	-5.823,4	-831,9	0,0

milioni di euro

La classificazione dell'operazione è interamente imputata, nel riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento, nella voce "minori entrate tributarie". Va tuttavia rilevato che, trattandosi di una fattispecie particolare, la classificazione definitiva verrà stabilita dall'Istat sulla base delle regole del SEC (con particolare riferimento a quelle 2010). Non si può

escludere che una parte degli sgravi possa essere contabilizzata dal lato della spesa (trasferimenti alle famiglie) alla stregua di altri crediti di imposta.

Art. 2

(Disposizioni in materia di IRAP)

Si propone la riduzione del 10 per cento a partire dall'anno di imposta 2014 delle aliquote ordinarie Irap per tutti i settori di attività economica.

Per il 2014 è prevista l'applicazione del metodo previsionale ai fini della determinazione dell'acconto in una misura limitata al 40%.

Di seguito si riportano le nuove aliquote proposte per la definizione dell'imposta:

	ALIQUOTE ORDINARIE VIGENTI	ALIQUOTE ORDINARIE PROPOSTE DAL 2014
Generale/ordinaria	3.9	3,5
Banche	4.65	4,2
Assicurazioni	5.9	5,3
Agricoltura	1.9	1,7
Concessionari	4.2	3,8

Inoltre, si considera come aliquota massima di maggiorazione per le manovre regionali lo 0,92% per tutti i settori.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2011) estrapolando i dati reddituali per gli anni di riferimento ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati, e riducendo le aliquote così come proposte.

Il modello di microsimulazione Irap stima una perdita di gettito di competenza Irap a partire dal 2014 pari a 2.059 milioni di euro in ragione d'anno.

La proposta normativa, inoltre, genera effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deducibilità della imposta Irap afferente al costo del lavoro (attualmente pari al 46,2% della base imponibile) e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziaria pari al 10 per cento dell'Irap pagata. Conseguentemente, considerando un'aliquota media pari al 23%, **si stima un recupero di gettito di competenza a regime ai fini Ires-Irpef, pari a 266 milioni di euro.**

Di cassa, considerando:

1. un acconto ai fini Irap del 40% per cento e l'utilizzo del metodo previsionale in misura a valere sull'acconto IRAP 2014;
2. un acconto IRES-IRPEF pari al 75 per cento che tenga conto della minore IRAP pagata nel corso del 2014, importo rispetto al quale è calcolata l'imposta deducibile IRAP (10% e/o costo del lavoro) ai fini delle dirette, ne consegue un recupero di gettito

IRES-IRPEF di competenza 2014 di circa 90 milioni di euro, di circa 402 milioni di euro per il 2015 e di circa 266 milioni di euro a partire dal 2016.

Si stimano i seguenti effetti di gettito:

	2014	2015	2016	2017	2018
Irap	-700	-3.109	-2.059	-2.059	-2.059
Ires-Irpef	0	158	635	164	266
TOTALE	-700	-2.951	-1.424	-1.895	-1.793

in milioni di euro

Artt. 3 e 4, commi da 1 a 10

(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

Le disposizioni in esame prevedono l'incremento di sei punti percentuali, a decorrere dal ° luglio 2014, dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria attualmente al 20%. Come nella recente riforma, di cui all'articolo 2, commi 6 – 34, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, non rientrano nell'aumento dell'aliquota di tassazione i proventi dei titoli indicati dal comma 7 del citato articolo 2 (come titoli di Stato, e buoni fruttiferi postali), il cui regime di tassazione rimarrà invariato (si tratta di redditi di capitale attualmente soggetti ad un'imposizione del 12,5%). Si esclude dal predetto aumento anche il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare.

La stima degli effetti finanziari si basa sui dati relativi ai versamenti registrati nell'anno 2013. Ulteriori valutazioni sono state effettuate al fine di stimare la distribuzione degli stock fra i settori istituzionali, utile ai fini dell'individuazione delle differenti categorie di percettori (soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta/acconto). Per operare tali ripartizioni sono stati utilizzati dati di fonti diverse (principalmente informazioni su stock e flussi sulle attività e passività finanziarie dell'Italia desunti dalle pubblicazioni di Banca d'Italia, dati ricavate dalle dichiarazioni dei redditi o dalla consultazione degli operatori di settore).

Sulla base dei predetti dati di gettito e tenendo conto delle disposizioni riguardanti gli strumenti finanziari i cui redditi risultano esclusi (totalmente o parzialmente) dall'incremento, si stima il seguente effetto di gettito di competenza (a regime):

Aumento dell'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie dal 20% al 26%, (effetti finanziari diretti)

CAPITOLO/art.	Descrizione	Effetto di gettito
cap1026/2+1026/3+1026/4+1026/14+1026/19+1026/23	<i>sostitutiva e ritenute su interessi obbligazioni e titoli similari</i>	1.241

cap 1026/6 +1026/18+ 1026/20+1026/25	<i>ritenute interessi e redditi di capitale di fonte estera e quote oicvm di diritto estero</i>	206
Cap. 1026/1 +1026/7+1026/8	<i>ritenute cambiali ed altri redditi di capitale</i>	163
cap 1027	<i>ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche</i>	144
cap 1031	<i>sostitutiva a carico dei fondi d'investimento di diritto italiano</i>	0
cap 1034/2+1032+1034/4 (sost su plusvalenze partecipazioni non qualificate)	<i>sostitutiva su risparmio gestito (risultato maturato delle gestioni individuali)</i>	255
cap 1034/4	<i>sostitutiva su risparmio amministrato</i>	220
cap 1195 + 1196 + 1028/8	<i>sostitutiva prodotti assicurativi</i>	52
cap 1026/5 +1026/26	<i>ritenute interessi su depositi , conti correnti, libretti postali e certificati di deposito</i>	755
cap 1026/11	<i>ritenute sui proventi titoli e certificati atipici</i>	1
TOTALE		3.038

In milioni di euro

La somma può differire dal totale per arrotondamenti

L'incremento complessivo di competenza su base annua derivante dagli effetti del passaggio dell'aliquota dal 20% al 26% è di **3.038 milioni di euro**.

Ai fini del calcolo degli effetti di cassa sono state considerate le disposizioni indicate nel citato articolo 2 del D.L. n. 138/2011, come modificate dalle norme in esame, per ciò che concerne la decorrenza dell'incremento dell'aliquota relativamente alle varie tipologie di redditi di natura finanziaria.

In particolare, per il comparto obbligazionario, l'incremento dell'aliquota si applica sui proventi a decorrere dal 1° luglio 2014: nell'ipotesi che vengano in maturazione, in media, due cedole in corso d'anno, si dovranno considerare i flussi di interessi e la relativa imposizione che matura mese per mese. Pertanto, la variazione di gettito prevista per la prima cedola (a cavallo tra i due diversi regimi) nella seconda metà del 2014 sarà pari in media ai 15/72 dell'incremento annuo ($15/6 * 1/12$).

Quindi gli effetti di cassa del primo anno per il comparto obbligazionario sono così stimati:

Effetto di cassa dei versamenti delle obbligazioni

<i>Incremento gettito annuo dal 20% al 26% degli interessi delle obbligazioni</i>	1.241
<i>Quota di interessi sulle obbligazioni che matura nel primo anno</i>	15/72
TOTALE $1.241 * (15/72) =$	259

In milioni di euro

E' stato necessario effettuare alcune considerazioni per i soli fondi di investimento, per i quali si esplicita che l'aliquota del 26% si applicherà sui proventi maturati dal 1° luglio 2014.

Per i fondi comuni di investimento di diritto italiano, il cui gettito affluisce nel cap. 1031, non sono necessari aggiustamenti, poiché, basandosi sulle entrate 2013, si è ritenuto prudenziale non attribuire nessun maggior gettito agli effetti della riforma. Si evidenzia infatti che al momento il gettito relativo ai suddetti fondi risente ancora della facoltà delle SGR di compensare le ritenute effettuate con i crediti maturati nel precedente regime di tassazione, in vigore fino al 30 giugno 2011.

Per i fondi comuni di investimento di diritto estero, si stima un effetto di maggior gettito di competenza di circa 187 milioni di euro. In base ad informazioni reperite presso gli operatori di settore, si ipotizza un periodo di rotazione di questi strumenti di circa 2 anni. Considerando quindi che solo i redditi maturati dal 1° luglio 2014 verranno tassati con aliquota del 26%, solo dal 2017 si avrà il gettito pieno di 187 milioni, mentre per gli anni precedenti si stima:

Incassi stimati dai redditi dei fondi esteri

	2014	2015	2016	2017
<i>Effetto ritenute su Imposte sui redditi</i>	98	137	177	187

In milioni di euro

I redditi derivanti da fondi immobiliari confluiscono nell'articolo 1026/07 ("Ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli di cui ai precedenti articoli") insieme ad altri redditi di capitale di varie tipologie. In base ad informazioni fornite dalle associazioni di categoria, il maggior gettito stimato di competenza derivante dai fondi immobiliari non considera le operazioni di chiusura dei fondi, che dovrebbero essere tassate con aliquote differenziate (20% e 26%) a seconda del periodo di maturazione dei redditi (precedentemente o successivamente al 1° luglio 2014). Non si ritiene quindi che le disposizioni del comma 7 producano effetti significativi per quanto riguarda i fondi immobiliari.

Relativamente agli strumenti finanziari per i quali è previsto il versamento mensile delle relative ritenute e imposte sostitutive, si stimano quindi i seguenti effetti finanziari:

Incremento di gettito relativo agli strumenti per i quali è previsto un versamento mensile

Cap. / Art.	Descrizione	Δ
1026/1	<i>Ritenuta proventi derivanti da cambiali</i>	0
1026/6	<i>Ritenute interessi da non residenti</i>	3
1026/7	<i>altri redditi da capitale</i>	108
1026/8	<i>ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi</i>	55
1026/18	<i>ritenute su proventi di quote di OICVM di diritto estero</i>	98
1031	<i>Ritenute su proventi di quote di OICVM di diritto italiano</i>	0
1195 + 1196 + 1028/8	<i>sostitutiva prodotti assicurativi)</i>	26
1026/25	<i>Redditi di capitale di fonte estera</i>	16
1026/11	<i>Ritenute sui proventi titoli e certificati atipici</i>	1
TOTALE		422

In milioni di euro

Per il primo anno l'effetto di maggior gettito relativo a tali strumenti finanziari è stimata in base alla quota mensile maturata nei mesi dopo il cambio di aliquota (5/12) ed ammonta a 128 milioni di euro. Il maggior gettito relativo alle imposte sui prodotti assicurativi è stato prudenzialmente ridotto per tener conto che solo la parte dei relativi redditi maturata fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2014 sarà soggetta alla maggiore aliquota del 26%.

I versamenti di banche e poste relativi alle ritenute effettuate sugli interessi da depositi e conti correnti avvengono sulla base di due acconti in corso d'anno (a giugno e ad ottobre) di uguale importo pari al 100% delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente, più il saldo nel febbraio dell'anno successivo. Quindi nel primo anno (2014) non si avranno effetti, in quanto i versamenti saranno commisurati alle ritenute complessivamente effettuate nell'anno precedente (quando vige la ritenuta al 20%).

Per gli anni successivi, relativamente ai versamenti di banche e poste, invece si avrà:

Effetto di cassa dei versamenti delle banche

	2014	2015	2016	2017
<i>Secondo acconto Banche 2014</i>	0			
<i>Saldo Banche 2014</i>		378		
<i>Acconti 2015</i>		378		
<i>Saldo Banche 2015</i>			378	
<i>Acconti 2016</i>			755	
<i>Saldo Banche 2016</i>				0
<i>Acconti 2017</i>				755
TOTALE	0	755	1.133	755

In milioni di euro

Per quanto riguarda le altre tipologie di prodotti finanziari si stima quanto segue:

- per i versamenti effettuati entro il secondo mese successivo (quelli relativi al risparmio amministrato - capitolo 1034/4) si ha un maggior gettito di competenza di circa 220 milioni di euro, ridotto a 73 milioni di euro per il primo anno ($220 * 4/12$), a cui si devono aggiungere altri 92 milioni di versamenti a titolo di acconto per effetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5 del D. L. 133/2013 ; per il secondo anno (2015) il maggior gettito di 330 milioni di euro. A decorrere dal 2016 il maggior gettito coincide con quello di competenza.
- relativamente alla ritenuta (a titolo di acconto o di imposta) sugli utili distribuiti dalle società, il cui versamento avviene ogni tre mesi (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre solare in cui sono state operate le ritenute) si ha un maggior gettito di **144 milioni di euro**, ridotto a **36 milioni** per il primo anno;
- con riferimento al risparmio gestito gli effetti (255 milioni di euro a regime, e quindi **127 milioni** per la seconda metà del 2014) si realizzeranno a decorrere dall'anno 2015, considerate le modalità di versamento dell'imposta (febbraio dell'anno successivo).

Nel complesso per il primo anno di applicazione della disposizione in esame si stimano i seguenti effetti finanziari:

Effetto di cassa nel 2014

<i>Effetto comparto obbligazionario</i>	259
---	-----

<i>Effetto meccanismi versamenti mese per mese</i>	128
<i>Effetto versamenti secondo mese successivo</i>	165
<i>Effetto ritenute utili distribuiti da società</i>	36
TOTALE	588

In milioni di euro

Nel 2015 gli effetti di gettito saranno pari a 2.954 milioni di euro per le modalità di versamento degli utili derivanti dal regime del risparmio gestito (a febbraio 2015 si avrà il maggior gettito relativo all'anno precedente) e dell'acconto di cui al D. L. 133/2013. Anche il maggior gettito relativo alle rendite delle assicurazioni vita verrà riscosso solo in parte poiché solo i redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014 sconteranno l'aliquota del 26%. Per i fondi comuni di investimento di diritto estero sono inoltre previsti circa 50 milioni di euro in meno rispetto al gettito di competenza.

In sintesi:

Effetto di cassa nel 2015

<i>Effetto a regime</i>	3.038
<i>Effetto risparmio gestito</i>	-127
<i>Effetto acconto risparmio amministrato</i>	110
<i>Redditi da assicurazioni vita</i>	-16
<i>Effetto fondi esteri</i>	-51
TOTALE	2.954

In milioni di euro

Nel 2016 si avranno circa **3.405 milioni** (si hanno circa 378 milioni in più rispetto all'effetto annuo di competenza di 3.038 milioni, per l'aumento dell'aliquota sui depositi bancari ed il relativo meccanismo saldo-acconto dei versamenti da parte degli istituti di credito; vanno inoltre sottratti altri 10 milioni per il meccanismo di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi investimento).

A decorrere dall'anno 2017 l'incremento di gettito a regime sarà pari a **3.038 milioni di euro**.

A questi effetti occorre aggiungere i riflessi sull'Irpef e sull'Ires derivanti dallo scomputo delle ritenute pagate a titolo d'acconto da imprese e società (ritenute sui redditi derivanti da depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli similari, fondi comuni mobiliari di diritto italiano e di diritto estero).

Per la quantificazione di tali effetti è stata stimata per le principali categorie di strumenti finanziari, con l'ausilio di diverse fonti, la percentuale di gettito relativo a soggetti con ritenuta a titolo d'acconto. Per gli interessi derivanti da depositi e conti correnti, la ripartizione fra ritenute d'acconto e d'imposta è stata effettuata basandosi su informazioni dell'ABI che indicano in un terzo i conti correnti intestati a società: tenendo conto anche delle imprese individuali e lavoratori autonomi è stato quindi considerato il 40%.

Relativamente ai proventi dei fondi comuni d'investimento, di diritto italiano e di diritto estero, sono state effettuate specifiche elaborazioni su alcuni dati del mod. 770/2012 (quadri SL e SM): da tali elaborazioni risulta che circa il 28% delle ritenute effettuate per proventi da fondi sono a titolo d'acconto. Infine, con riferimento alle ritenute a titolo d'acconto sugli interessi delle obbligazioni sono stati utilizzati dati di fonte Banca d'Italia (attività e passività finanziarie dell'Italia – relazione annuale della Banca d'Italia sul 2012)

Utilizzando un acconto ai fini II. DD. del 75%, gli effetti di gettito per gli anni 2015 – 2017 ai fini delle imposte sui redditi sono i seguenti:

Effetti del meccanismo saldo - acconto per i soggetti con ritenuta a titolo d'acconto

	2014	2015	2016	2017
<i>Maggiori ritenute II semestre 2014</i>	187	0		
<i>Saldo II.DD. 2014</i>	0	-187		
<i>Acconto II.DD. 2015</i>		-140	140	
<i>Maggiori ritenute 2015</i>		374		
<i>Saldo II.DD. 2015</i>			-374	
<i>Acconto II.DD. 2016</i>			-280	280
<i>Maggiori ritenute 2016</i>			374	
<i>Saldo II. DD. 2016</i>				-374
<i>Acconto 2017</i>				-280
<i>Maggiori ritenute 2017</i>				374
TOTALE	187	47	-140	0

In milioni di euro

Tenendo conto che le maggiori ritenute (374 milioni annui) sono già comprese nella stima complessiva del maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota, si stimano i seguenti effetti sulle imposte sui redditi:

Effetti di cassa sulle imposte dirette

	2014	2015	2016	2017
<i>Effetto ritenute su Imposte sui redditi</i>	0	-327	-514	-374

In milioni di euro

Opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti

In analogia a quanto disposto in occasione dell'incremento precedente dell'aliquota dal 12,5% al 20% avvenuto col D. L. 138/2011, si consente l'affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze alla data del cambio di aliquota, versando l'imposta sostitutiva del 20%. In alternativa il contribuente può accettare le conseguenze del cambio di aliquota e vedere tassate al 26% le plusvalenze latenti, realizzati successivamente al 1° luglio 2014.

Dai dati di versamento riferiti alla precedente imposta sostitutiva si evince un ammontare complessivo versato nel 2012 di 299,2 milioni di euro, con un conseguente ammontare di plusvalenze e proventi affrancati stimati in circa 2.394 milioni di euro.

Si considera che, data l'ampiezza dell'intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo intervento legislativo (D. L. 138/2011) e l'attuale provvedimento di innalzamento dell'aliquota, possa essere affrancate un ammontare di plusvalenze di circa la metà rispetto al precedente importo (quindi approssimativamente 1.197 milioni di euro di base imponibile).

Pur in assenza di dati puntuali, si stima un ammontare medio di detenzione delle attività finanziarie di circa due anni. Se si ipotizza che le plusvalenze siano maturate in maniera lineare e che il flusso delle sottoscrizioni sia stato costante nel tempo, si stima per i titoli in scadenza a luglio 2014 una plusvalenza netta pari a 23/24 del flusso annuale da affrancare, per i titoli in scadenza ad agosto 2014 una plusvalenza netta pari a 22/24 del flusso annuale e così via. Di conseguenza le plusvalenze nette latenti al 1° luglio 2014 sono circa il 45% delle plusvalenze nette che si sarebbero comunque realizzate nel corso dell'anno più circa il 50% delle plusvalenze nette che si stima si sarebbero realizzate nel 2015 e circa il 5% delle plusvalenze nette che si sarebbero realizzate nel 2016. L'esercizio dell'opzione produce quindi diversi effetti sul gettito. Per il secondo semestre 2014 si hanno due effetti: a) l'incremento di aliquota non avrà effetto su circa il 45% delle plusvalenze nette che sarebbero state realizzate nell'anno, con una perdita di circa 31 milioni b) si avrà un aumento di gettito dovuto all'anticipo di tassazione al 20% del 50% circa delle plusvalenze nette relative al 2015 e del 5 % circa delle plusvalenze nette relative alla prima metà del 2016, pari a 127 milioni. L'effetto netto di competenza sul 2014 sarà quindi un aumento di gettito di **96** milioni. Per il 2015 si avrà una conseguente perdita di gettito pari a **149** milioni, mentre per il 2016 la perdita di gettito è pari a **16** milioni. Gli effetti di competenza e cassa, ipotizzando che la maggior parte dei versamenti avvengano nel regime del risparmio amministrato, sono riassunti nella tabella seguente:

Effetti dell'opzione affrancamento plusvalenze latenti

	2014	2015	2016
<i>Competenza</i>	96	-144	-29
<i>Cassa</i>	144	-309	96

In milioni di euro

Gli effetti complessivi finanziari del provvedimento in esame sono pertanto pari a:

Aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie dal 20% al 26%

	2014	2015	2016	2017
<i>Incremento gettito passaggio aliquota rendite dal 20% al 26%</i>	588	2.954	3.405	3.038
<i>Effetti ritenute su II.DD.</i>	0	-327	-514	-374
Opzione affrancamento plusvalenze latenti	144	-309	96	0
Totale	732	2.318	2.987	2.664

In milioni di euro

La disposizione, inoltre, esclude l'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 26-*quinquies* del DPR n. 600/1973 sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici ove i proventi siano relativi a quote o azioni possedute da compagnie di assicurazione poste a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

In base ai dati Banca di Italia nel 2012 le assicurazioni ed i fondi pensione detenevano quasi il 17% di tutte le quote di fondi comuni di investimento.

Dall'analisi del gettito complessivo relativo alla ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies ed ipotizzando che il codice tributo individuato (codice tributo 1061) sia esaustivo delle ritenute effettuate sui proventi in oggetto ed assumendo l'entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2014 si stima che la perdita di gettito di cassa per il primo ed il secondo anno di applicazione (il 2014 ed il 2015) ammonti a circa **-12 milioni di euro**.

Di seguito, gli effetti complessivi finanziari della disposizione in esame:

	2014	2015	2016	2017
<i>Incremento gettito passaggio aliquota rendite dal 20% al 26%</i>	588	2.954	3.405	3.038
<i>Effetti ritenute su II.DD.</i>	0	-327	-514	-374
<i>Opzione affrancamento plusvalenze latenti</i>	144	-309	96	0
<i>Esclusione per quote detenute da assicurazioni</i>	-12	-12	0	0
Totale	720	2.306	2.987	2.664

In milioni di euro

Art. 4, commi 11 e 12

(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Comma 11 - Pagamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni

La disposizione in esame interviene all'articolo 1, comma 145 della legge n. 147/2013, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, prevedendo il versamento delle imposte sostitutive in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In merito alla prima modifica, coerentemente con i dati contenuti nella relazione tecnica originaria relativamente alle imposte sostitutive, si hanno i seguenti effetti finanziari:

2014	2015	2016
607,6	-303,8	-303,8

in milioni di euro

Comma 12 - Rivalutazione quote Banca d'Italia

La disposizione in esame prevede il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia in un'unica soluzione nella misura del 26%.

Al riguardo, si evidenzia che a legislazione vigente i possessori delle quote devono versare un'imposta sostitutiva pari al 12% in tre quote annuali. Si evidenzia che nulla è scontato in bilancio e nelle previsioni per quanto attiene alla rivalutazione delle quote di Bdl in quanto al momento della emanazione della L.S. 2014, che ha disposto l'applicazione

dell'imposta sostitutiva, non erano chiare le modalità di applicazione a questi asset della norma in questione. Successivamente:

- i) il 24 febbraio 2014, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 4/E che chiarisce appunto le modalità applicative della norma anche alla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia;
- ii) i partecipanti al capitale hanno effettuato le rivalutazioni nei bilanci 2013 che oggi sono chiusi.

Queste due circostanze consentono di quantificare in modo puntuale le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della sostitutiva prevista dalla L.S. 2014, incrementata dalla norma in esame, e dalla previsione di versamento in un'unica rata nel 2014.

Ai fini della stima dei relativi effetti finanziari è stato preso a riferimento l'importo complessivo sul quale si applica l'imposta sostitutiva stimato in circa 6,9 miliardi di euro, sulla base delle informazioni relative agli importi indicati dai detentori delle quote nei propri bilanci 2013. Si perviene così ad un recupero di gettito di **1.794 milioni di euro per il solo anno 2014**

Art. 5

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91)

Proroga aumento accise sul fumo

La disposizione interviene sul comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 91/2013, prevedendo il differimento dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 del termine per l'adozione della determinazione ivi prevista e dal 1° maggio 2014 al 1° agosto 2014 della decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.

Coerentemente, detta norma prevede la riduzione da 33 milioni a 23 milioni delle maggiori entrate da assicurare nel 2014 in relazione al predetto incremento.

Conseguentemente, la disposizione in esame determina una minore entrata di 10 milioni per l'esercizio 2014.

Art. 6

(Strategie di contrasto all'evasione fiscale)

Alle disposizioni recate dall'articolo in esame non si ascrivono effetti finanziari, in quanto le stesse rivestono carattere procedurale e programmatico, con riferimento all'obiettivo di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 7

(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)

La disposizione in esame prevede che la procedura di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica fino all'annualità 2013 con

riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012.

Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrano alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento. Tenuto conto che il provvedimento in esame è volto, tra l'altro, alla riduzione della pressione fiscale, attraverso l'aumento delle attuali detrazioni previste per i lavoratori dipendenti e assimilati, le predette maggiori entrate vengono utilizzate direttamente per lo scopo - senza farle confluire al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale - e, quindi, in sostanza per la stessa finalità prevista dal comma 36 dell'art. 2 del DL 138/2011 e successive modificazioni.

Per la valutazione delle maggiori entrate nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa viene considerato il gettito incassato sui pertinenti capitoli/articoli di entrata del solo bilancio dello Stato per l'anno 2013.

Al fine di pervenire alla valutazione dell'esistenza o meno di un maggior gettito e poter stabilire che tali risorse siano strutturali, il predetto gettito incassato sui citati capitoli/articoli è posto a raffronto sia con i versamenti risultanti nel Rendiconto generale dello Stato dell'anno precedente (2012), sia con le previsioni di cassa dell'anno 2013, sia con le previsioni di gettito, in termini di cassa, iscritte in bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016. Con riferimento a tali capitoli, inerenti le riscossioni a mezzo ruolo - incluse quelle relative a interessi e sanzioni delle imposte dirette e indirette allocate in coerenza ai criteri SEC '95 tra le entrate extratributarie - nonché quelle riguardanti l'accertamento con adesione, gli incassi contabilizzati a bilancio nel 2013 (10,7 miliardi di euro) rispetto alle previsioni di cassa iscritte in bilancio nell'anno medesimo (10 miliardi di euro) evidenziano uno scostamento positivo di **0,7 miliardi di euro**.

La tabella seguente riporta in dettaglio gli incassi registrati a consuntivo negli anni 2012 e 2013, le previsioni di cassa 2013, le previsioni per il triennio 2014-2016, il confronto tra i risultati 2013 e le previsioni, sia per l'anno 2013 che per il triennio 2014-2016.

Ruoli (in milioni di euro)	incassi consuntivo 2012	incassi al 31/12/2013 comprensivi di rettifiche quietanza "ACCONT O IVA" 2013	Previsioni di cassa 2013	Previsioni di cassa Decreto 106303 del 27 dicembre 2013 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016			Differenze risultati-previsioni 2013	Differenze risultati 2013 previsioni 2014-2016
				2014	2015	2016		
IRPEF	2.938	3.239	3.831	3.726	3.726	3.726	-592	-487
IRES	2.387	2.397	1.669	1.616	1.616	1.616	728	781
ILOR	15	11	41	37	37	37	-30	-26

IVA	2.433	2.580	2.998	2.787	2.787	2.787	-418	-207
Altre imposte minori (componente riscossioni a mezzo ruolo: registro, bollo, ipotecarie, cedolare secca, sostitutive, ecc.)	131	144	40	34	34	34	104	110
Totale ruoli tributarie	7.904	8.371	8.579	8.200	8.200	8.200	-208	171
Totale ruoli extra tributarie	2.309	2.317	1.433	1.304	1.304	1.304	884	1.013
Totale complessivo	10.213	10.688	10.012	9.504	9.504	9.504	676	1.184

Con riferimento al comparto del bilancio dello Stato, nella tabella seguente si riportano, in maniera aggregata, gli incassi degli esercizi 2012 e 2013 a raffronto tra loro e con le previsioni di cassa per gli anni medesimi.

BILANCIO DELLO STATO				
entrate a mezzo ruolo e mediante accertamento con adesione: previsioni-risultati stesso anno e previsioni/risultati tra 2013 e 2012			confronti (in miliardi di euro)	
	2012 (1)	2013 (2)	Differenze - (1)	(2)
PREVISIONI DI CASSA CAPITOLI/ARTICOLI RUOLI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE (A)	9,7	10,0	+0,3	
RISULTATI (incassi) (B)	10,2	10,7	+0,5	
DIFFERENZE (B) - (A)	+0,5	+0,7		

Per il 2014 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è indicata una previsione di cassa sui pertinenti capitoli/articoli di **9,5 miliardi di euro**.

I dati del monitoraggio disponibili al momento evidenziano una variazione del mese di marzo dell'anno 2014, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sensibilmente positiva (+13,9%): l'aumento è dovuto soprattutto alle entrate tributarie (+15,3%). A livello cumulato la variazione, anch'essa positiva, è del 7,1% a livello complessivo e del 9% per le sole entrate tributarie.

Sulla base dei dati previsionali e gestionali sopra indicati, dei relativi confronti tra essi, nonché dell'entità della conferma della componente strutturale indicata nel documento di economia e finanza 2013, le maggiori entrate effettivamente incassate nel 2013 (**+0,5 miliardi di euro**), rispetto all'anno precedente, si possono considerare strutturali.

Rispetto a tali maggiori entrate, sulla base della suindicata componente strutturale nonché dei dati previsionali e gestionali illustrati e dei relativi confronti tra essi, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio, si ritiene prudentiale considerare **la quota di 0,3 miliardi di euro non considerata nei tendenziali.**

Art.8

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

Commi 1, 2 e 3 Le disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recano una mera specificazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, già previsti in generale dal decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza. Inoltre, al comma 3 è prevista l'accessibilità ai dati SIOPE sulla base di modalità definite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi da 4 a 7 - I commi in esame prevedono un risparmio sugli acquisti di beni e servizi di 2.100 milioni per l'anno 2014, ripartiti tra i diversi livelli di governo come segue: 700 milioni Regioni e Province Autonome; 700 milioni Province, Città metropolitane e Comuni; 700 milioni Amministrazioni centrali. Il comma 4 applica la medesima riduzione, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.

Le modalità del concorso delle Amministrazioni centrali sono indicate nel DPCM di cui al comma 5. Al predetto ammontare per l'anno 2014 concorre anche l'obiettivo di risparmio previsto al comma 11 in materia di forniture militari del Ministero della Difesa.

Le regioni e le province autonome concorrono secondo le modalità contenute nell'articolo 46.

Le province, le città metropolitane e i comuni concorrono secondo le modalità di cui all'articolo 47.

Comma 8 - Al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione della spesa per beni e servizi, le amministrazioni pubbliche, ai sensi della **lettera a)**, sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5% del predetto importo per tutta la durata dei contratti, con facoltà di rinegoziare le prestazioni contrattuali. In ogni caso, a norma della **lettera b)**, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, le stesse amministrazioni devono assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalla riduzione di cui alla lettera a) o ai prezzi di riferimento, ove esistenti.

Le suddette previsioni, unitamente a quelle recate dai successivi articoli 9 e 10, sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di sicuri risparmi di spesa.

Comma 9 - Reca una misura sanzionatoria di carattere ordinamentale.

Comma 10 - Nel rispetto dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, le disposizioni prevedono la possibilità dei predetti enti di porre in essere misure diverse da

quelle indicate al comma 8, purchè venga comunque garantita la riduzione della spesa corrente nelle misure indicate al comma 4.

Comma 11 - La disposizione prevede la rideterminazione dei programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. È prevista l'adozione di un DPCM, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, per individuare le specifiche autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati da ridurre per assicurare gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al precedente periodo. A fini prudenziali, nelle more dell'adozione del menzionato DPCM, vengono accantonate e rese indisponibili, per il predetto importo di 400 milioni di euro per l'anno 2014, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'[articolo 536](#) del codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#)).

Art. 9

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Il presente articolo si pone l'obiettivo di razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi delle stazioni appaltanti mediante l'ampliamento del ricorso alle centrali di committenza, quale strumento che, attraverso l'aggregazione della domanda, consenta un efficientamento delle procedure di acquisto creando un piano nazionale coordinato del *procurement* pubblico.

Gli effetti di risparmio relativi alle misure di contenimento previste dall'articolo sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi prevista all'art. 8.

Nello specifico delle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

Comma 1 - L'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d'ora in avanti, AVCP), di un Elenco dei soggetti aggregatori - di cui fanno parte Consip, nella sua qualità di centrale di committenza nazionale, e una centrale di committenza per ciascuna regione - può ampiamente essere fronteggiata nell'ambito delle esistenti risorse umane, strumentali e finanziarie della predetta Autorità.

Comma 2 - Prevede la costituzione, con apposito d.P.C.M., del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Trattandosi di una forma di coordinamento delle centrali di committenza di cui ai commi 1 e 2, la norma non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3 - Prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano individuate le gare che, in base alle categoria di beni e servizi che si intendono acquistare e al loro valore, non possono esser svolte dalle singole amministrazioni ma devono, invece, essere gestite da una centrale di committenza quale soggetto che, attraverso la professionalizzazione della commessa pubblica e l'aggregazione della spesa, consente una maggiore economicità ed efficacia delle acquisizioni. A ciò si deve aggiungere anche il minor aggravio amministrativo ed economico per le amministrazioni che non dovranno gestire autonomamente le procedure di gara.

Comma 4 - Perfezionando e ampliando quanto già previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici, prevede obblighi di centralizzazione degli acquisti a carico dei comuni la cui domanda non sia sufficientemente ampia da creare massa critica. La gestione aggregata della spesa consente di ottenere una maggiore economicità degli acquisti, oltre che un minor aggravio amministrativo e risparmi di spesa per i singoli enti in seguito al minor ricorso a procedure autonome di acquisto.

Commi 5 e 6 - Stabiliscono l'obbligo per le regioni di designare un soggetto aggregatore ovvero la facoltà di ricorrere a Consip, che svolgerebbe anche le funzioni di centrale di committenza regionale per i territori in cui non sia stata costituita o designata una centrale di committenza.

Commi 7 a 8 - Prevede che, a partire dal 1° ottobre 2014, l'AVCP, attraverso la Banca dati dei contratti pubblici, fornisca alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza. Tali prezzi sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Questa attività, foriera di garantire maggiori livelli di economicità nelle acquisizioni di beni e servizi, può essere svolta dall'AVCP nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9 - Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori. Il fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ipotizzando che, per effetto delle misure previste dal presente articolo, le procedure di acquisto centralizzate si diffondano nel tempo.

Comma 10 - Prevede la destinazione, per l'anno 2014, di una quota degli avanzi di gestione, conseguiti negli anni 2012 e 2013, di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite di 5 milioni di euro, al finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 10

(Attività di controllo)

Con l'articolo 10 si introduce una disciplina volta a rafforzare il controllo pubblico sulle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle acquisizioni di beni e servizi. L'intensificazione dell'attività di controllo ivi prevista, infatti, risulta funzionale ad aumentare il grado di *compliance* dell'attività amministrativa in relazione alla normativa che disciplina i comportamenti di acquisto delle amministrazioni e, in particolar modo, ad evitare condotte non rispettose degli obblighi legislativamente previsti di ricorso alle convenzioni messe a disposizione da Consip e dell'obbligo di applicazione del *benchmark*

delle predette convenzioni Consip, oltre a fattispecie di utilizzo improprie di procedure in cui non si realizzano confronti concorrenziali.

Pertanto, le disposizioni dell'articolo costituiscono una pre-condizione per assicurare un più ampio ricorso al sistema nazionale degli acquisti ed ottenere, per effetto di una più elevata aggregazione della domanda, maggiori risparmi di spesa.

In ordine alle singole disposizioni, si evidenzia quanto segue.

Commi 1 e 2. - Si attribuisce all'AVCP i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisto di beni e servizi, nell'ambito dei propri poteri disciplinati dal codice dei contratti pubblici. Detta Autorità può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi di copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto. Atteso il carattere facoltativo di tali convenzioni e la mera possibilità che in esse siano previsti meccanismi di copertura dei costi, si ritiene che l'AVCP possa fronteggiare eventuali oneri nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

Commi da 3 a 5 - Viene prevista un'attività straordinaria di controllo dei contratti autonomi sopra soglia comunitaria, aventi ad oggetto una o più prestazioni principali per le quali era possibile ricorrere alle convenzioni Consip tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei contratti aventi ad oggetto beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria stipulati a seguito di procedura negoziata ovvero di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta. Gli adempimenti previsti dai commi in esame possono essere fronteggiati dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)

Il primo comma prevede una riduzione dei compensi agli intermediari del servizio F24 che comporti una riduzione, per il 2014, pari al 30% della spesa sostenuta nel 2013 e, per gli anni successivi, del 40%.

Tenuto conto che la spesa per commissioni F24 per l'anno 2013 è stata pari a 256 milioni di euro, la riduzione di spesa dovrà essere di 75 milioni nel 2014 e di 100 milioni negli anni seguenti.

Al riguardo, si segnala che, per effetto delle imposte locali (imu, tari, tasi e code tares), per il 2014 le commissioni F24 previste saranno maggiori di quelle riconosciute nel 2013. Ciò significa che, pur se per il 2014 si riducono i compensi di 75 milioni la spesa complessiva del 2014 potrebbe ragionevolmente essere più alta dei 256 milioni erogati nel 2013.

In merito al comma 2, a seguito dell'utilizzo di canali meno onerosi rispetto al cartaceo, comporterebbe una riduzione dei compensi F24 di circa 14 milioni di euro annui, rispetto al 2013. Si ritiene che detti risparmi possano essere riassorbiti dai maggiori oneri connessi al passaggio all'F24 delle cennate imposte locali e per tale motivo si ritiene di non considerarli utili ai fini della copertura del provvedimento.

Art. 12

(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli)

La misura di cui al **primo comma** comporterà un effetto di allineamento del periodo di rilevazione dei tassi a quello dell'effettiva maturazione delle giacenze.

Per l'anno 2014, considerati gli andamenti del mercato dei titoli di Stato e la consistenza delle giacenze cui applicare la remunerazione, sulla base dei dati per il periodo già maturato e tenuto conto dei tassi *forward* per quello futuro prossimo, si stima un risparmio dell'ordine di 250 milioni circa sul relativo capitolo di bilancio.

Per gli anni successivi non sono da ascrivere effetti finanziari.

Il **secondo comma** prevede la rimodulazione delle provvigioni di collocamento dei titoli di Stato da adottarsi mediante i rispettivi decreti di emissione, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con una riduzione di tali provvigioni dello 0,05%, tenuto conto dell'esigenza di mantenere una coerenza proporzionale tra il livello dei tassi e la misura delle provvigioni stesse per le scadenze a medio-lungo termine, è possibile ottenere risparmi di spesa di circa 60 milioni di euro nel corso del 2014 e di circa 90 milioni nel corso del 2015, in funzione del piano delle emissioni di titoli di Stato. Prudenzialmente, in virtù delle incertezze sull'andamento dei tassi di interesse in un orizzonte più lungo, non possono ascrivere effetti finanziari della misura per gli anni successivi.

Art. 13

(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

Comma 1 - La disposizione, a decorrere dal 1° maggio 2014, fissa in 240.000 euro annui lordo dipendente il limite massimo retributivo che la normativa vigente individua in quello percepito dal primo presidente della Corte di Cassazione (circa 311.000 euro annui lordo dipendente con riferimento all'anno 2013). In particolare la disposizione in esame interviene sugli artt. 23-bis e 23-ter della legge n. 214/2011, come integrata dall'art. 1, commi da 471 a 475, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Comma 2 – Apporta alcune modifiche/integrazioni ai commi 471, 472 e 473 della citata legge di stabilità nel senso di individuare più puntualmente l'ambito applicativo nei confronti delle Autorità indipendenti, degli enti pubblici economici e delle società pubbliche partecipate.

Comma 3 – Per le Regioni vengono confermate le modalità di adeguamento contenute nel citato comma 475 della legge di stabilità al nuovo limite retributivo di cui al comma 1.

Comma 4 – La disposizione è diretta a confermare, ai fini dei trattamenti previdenziali, in riferimento alle riduzioni dei livelli retributivi conseguenti all'applicazione dell'articolo in esame, il principio del cosiddetto *pro-rata*, prevedendo che le suddette riduzioni operino con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 - Introduce una norma di indirizzo nei confronti della Banca d'Italia che dovrà adeguare autonomamente il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

Con riferimento ai saldi di finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del presente provvedimento in relazione alle società partecipate, l'articolo in esame lascia immutato il quadro di riferimento a normativa vigente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1,

commi 474 e 475 della legge di stabilità 2014, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter della legge 214/2011, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli si Stato ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni e organismi, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

Comma 1 - Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa, di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010 e all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013, si introduce per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del SSN, un'ulteriore limitazione, a decorrere dall'anno 2014, della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, la quale, a seconda che la spesa annua di personale delle amministrazioni sia inferiore o superiore a 5 milioni di euro, non può superare, rispettivamente, il 4,2% e l'1,4% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (o, come precisato dal comma 3, dal bilancio consuntivo per gli enti che, nel 2012, non erano tenuto alla redazione del conto annuale).

Comma 2 - Analogamente, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni di cui al comma 1, ferme restando le vigenti norme di contenimento della spesa per contratti di collaborazione continuata e collaborativa, a seconda che la spesa annua di personale sia inferiore o superiore a 5 milioni di euro, non possono eccedere per la stipulazione di contratti a tale titolo, rispettivamente, le percentuali del 4,5% dell'1,1% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (o, come precisato dal comma 3, dal bilancio consuntivo per gli enti che, nel 2012, non erano tenuto alla redazione del conto annuale).

Nelle seguenti tabelle sono stimati i risparmi complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, che concorrono alla riduzione delle spese di cui agli articoli 8 e 47.

Il calcolo dei risparmi è stato effettuato in base a un meccanismo differenziale fra la spesa effettivamente sostenuta nel 2012 per incarichi e co.co.co. e il valore soglia individuato in corrispondenza del terzo quartile delle distribuzioni sopra e sotto la soglia dei 5.000.000 di euro per il totale della spesa di personale. I risparmi sono stimati prudenzialmente, considerato per altro che l'anno di riferimento dei dati utilizzati per la loro quantificazione (2012) non sconta ancora l'effetto pieno delle norme vigenti che hanno ulteriormente limitato il ricorso a tali fattispecie lavorative.

Tab. A

incarichi (art. 14 comma 1)	co.co.co. (art. 14 comma 2)
-----------------------------	-----------------------------

	totale spesa personale 2012	numero enti	terzo quartile rapporto spesa co.co.co./totale spesa personale	risparmi 2014 (8 mesi)	risparmi 2015 e seguenti		totale spesa personale 2012	numero enti	terzo quartile rapporto spesa co.co.co./totale spesa personale	risparmi 2014 (8 mesi)	risparmi 2015 e seguenti
fino a	5.000.000	3.634	4,2	10.300.000	15.450.000	fino a	5.000.000	1.753	4,5	3.650.000	5.475.000
oltre	5.000.000	527	1,4	9.875.000	14.812.500	oltre	5.000.000	454	1,1	7.675.000	11.512.500
			Totale	20.175.000	30.262.500				Totale	11.325.000	16.987.500

Dei risparmi totali (incarichi + co.co.co.) previsti nelle Tabella A (euro 31.500.000 per l'anno 2014 ed euro 47.250.000 a decorrere dall'anno 2015), una parte viene realizzata dalle regioni, Province autonome, comuni e province, come evidenziato nel prospetto che segue.

Tab. B (incarichi + co.co.co.)

	2014				2015 e seguenti				
	Comuni	Province	Regioni ordinarie	Regioni a statuto speciale e Province Autonome	Comuni	Province	Regioni ordinarie	Regioni a statuto speciale e Province Autonome	
fino a	5.000.000	8.500.000	5.044		12.700.000	7.566			
oltre	5.000.000	5.500.000	3.771.864	3.123.478	1.868.270	8.300.000	5.657.796	4.685.217	2.802.405
Totale		14.000.000	3.776.909	3.123.478	1.868.270	21.000.000	5.665.363	4.685.217	2.802.405

Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa, le amministrazioni potranno agire, oltre che sui contratti da stipulare nella seconda metà dell'anno 2014, anche sui contratti in corso, di cui il **comma 4** del presente articolo prevede la rinegoziazione.

Art. 15

(Spesa per autovetture)

Comma 1. Viene prevista la riduzione, a decorrere dal 1° maggio 2014 - da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Consob e le società dalle stesse amministrazioni controllate - delle spese per le autovetture di servizio, che non potranno superare il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (rispetto all'attuale limite del 50%) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. La predetta disposizione non si applica, oltre che per le finalità già previste a legislazione vigente, anche per gli interventi sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A.

Comma 2. Fermi restando i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, si demanda a un apposito D.P.C.M. la determinazione del numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle

ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Questa misura determinerà una effettiva riduzione del numero di autovetture di servizio in uso alle amministrazioni statali, con conseguenti effetti di razionalizzazione e risparmio nell'utilizzo del parco auto.

Non si registrano risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi prevista dall'art. 8.

Art. 16

(Riorganizzazione dei Ministeri)

Commi da 1 a 3 - La norma stabilisce un obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri pari a 240 milioni in termini di saldo netto da finanziare. La ripartizione dei risparmi tra i Ministeri viene temporaneamente individuata ai sensi della legge di stabilità 2014, come modificata dal DL 4 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 50 del 2014. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con DPCM, verranno effettivamente individuate, su proposta dei Ministri interessati, le voci di spesa da ridurre per conseguire il predetto obiettivo di risparmio. Nelle more dell'adozione del DPCM le corrispondenti somme sono rese indisponibili.

Comma 4 - Sono dettate disposizioni in materia di regolamenti di organizzazione dei Ministeri e dei relativi uffici di diretta collaborazione. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Comma 5 - La disposizione stabilisce il de-finanziamento totale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133 del 2008. Il de-finanziamento riguarda sia le somme disponibili in conto competenza (28,3 milioni) che le somme iscritte in conto residui di stanziamento (29,1 milioni) nell'anno 2014. Queste ultime vengono conseguentemente versate all'entrata del bilancio statale. Gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sono riportati nel prospetto di riepilogo degli effetti finanziari del provvedimento.

Comma 6 - In relazione alla somma assegnata sui pertinenti capitoli di bilancio dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri **relativi alle spese per gli uffici di diretta collaborazione** lo stanziamento è ridotto per il periodo maggio-dicembre 2014 di euro 4,4 milioni al lordo degli oneri sociali a carico dello Stato. La quantificazione dei risparmi è stata stimata sulla base di provvedimenti già definiti, predisposti dalle varie amministrazioni, relativi alla determinazione delle misure dell'indennità di diretta collaborazione.

Comma 7- La disposizione prevede l'incremento, per l'importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 che è finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo. A tale scopo è integrato, per il predetto importo, lo stanziamento iscritto sul capitolo n. 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Comma 8 - La norma prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014 da parte di ISA spa, interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tali versamenti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Sotto il profilo operativo, i versamenti in esame appaiono compatibili con l'assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.

Comma 9 – La disposizione prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014 da parte del Commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del D.L. n. 35 del 1995, nell'ambito delle risorse utilizzabili ai sensi dell'articolo 16-bis del D.L. n. 78 del 2010.

Art. 17

(Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica)

La disposizione recata dal **comma 1** prevede, per l'anno 2014, che gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 30 giugno 2014, comunque nella misura complessiva non inferiore a **50 milioni** di euro, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. La norma determinerà una corrispondente variazione in aumento di entrata con analoghi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. **Detto importo è stato quantificato sulla base delle analisi svolte dal commissario straordinario per la revisione della spesa, in relazione al confronto avuto con le amministrazioni degli Organi costituzionali.**

Il successivo **comma 2**, prevede un effetto riduttivo di **5,5 milioni** di euro, per l'anno 2014, degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Gli effetti recati dall'articolo sono stati calcolati sulla base delle risorse iscritte, per l'anno 2014, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle sole spese di funzionamento degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale.

Di seguito tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo:

Capitolo Bilancio MEF	Organo	Stanziamento 2014	Riduzione 2014 (in euro)
2160	Funzionamento Corte dei conti	43.994.000	3.145.000

2170	Funzionamento Consiglio di Stato e TAR	23.952.000	1.713.000
2195	Funzionamento CSM	6.000.000	428.000
2192	CNEL Funzionamento	2.724.000	195.000
2182	Funzionamento Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	264.000	19.000
	Totale	76.934.000	5.500.000

Il seguente **comma 3** prevede che le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'anno 2014, a titolo volontario e relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. **Ne conseguono corrispondenti effetti positivi sul saldo netto da finanziare.**

Art. 18

(Abolizione di agevolazioni postali)

La disposizione sopprime, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, le tariffe postali agevolate previste dall'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in favore dei candidati politici in occasione di campagne elettorali e dall'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, in favore dei partiti politici ai fini delle comunicazioni per le scelte del 2 per mille del gettito Irpef.

La soppressione consente, inoltre, anche di ottemperare alla decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, che ha richiesto la determinazione di una durata certa dell'affidamento a Poste Italiane del servizio di interesse economico generale (SIEG) relativo agli invii elettorali: con la disposizione in oggetto, infatti, il limite massimo di durata è quello dell'entrata in vigore del decreto legge, anche tenuto conto della necessità di permettere l'ammortamento delle attività occorrenti alla fornitura del servizio.

La soppressione di tali agevolazioni, oltre ad evitare il formarsi di debiti fuori bilancio nei confronti della società che gestisce il servizio universale, comporta i seguenti risparmi per il bilancio dello Stato.

Relativamente all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la soppressione comporta minori oneri per il bilancio dello Stato pari a 11,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 12,7 milioni di euro a decorrere dal 2016; per l'esercizio 2014, i risparmi potranno essere verificati a consuntivo, tenendo conto di eventuali agevolazioni fruite dai candidati ad elezioni fino all'entrata in vigore della disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, la soppressione comporta minori oneri per il bilancio dello Stato pari a 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2016; per l'esercizio 2014, non vengono ascritti risparmi in quanto l'agevolazione trova applicazione esclusivamente nel mese di aprile di ciascuno anno.

Art. 19

(Riduzione dei costi della politica nelle province e città metropolitane)

L'articolo determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 100 milioni di euro nel 2014, per 60 milioni nel 2015 e per 69 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I predetti importi sono inclusi in quelli indicati al comma 1 dell'articolo 47 e concernono i soli risparmi per il venir meno delle elezioni provinciali e per la gratuità degli organi delle città metropolitane e delle province, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, in materia di riorganizzazione delle Province.

Art. 20

(Società partecipate)

La disposizione prevede che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato nonché le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, ma incluse le loro controllate, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, un efficientamento nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015 con riferimento ai costi operativi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

I risparmi potranno essere distribuiti dalle società agli azionisti entro il 30 settembre di ciascun esercizio a valere sulle riserve disponibili, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

I versamenti derivanti dai risparmi sono quantificati in via prudenziale in 70 milioni di euro per il 2014 e 100 per l'anno 2015 sulla base dei bilanci consuntivi per il 2012.

Art. 21

(Disposizioni concernenti RAI S.p.A.)

Comma 1: la soppressione delle disposizioni della legge n. 112/2004 che prevedono, tra i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e Provincia autonoma, dotate di autonomia finanziaria e contabile, costituisce il presupposto per la riorganizzazione e la razionalizzazione, da parte di RAI S.p.A., della propria struttura periferica, secondo criteri di maggiore efficienza e contenimento dei costi.

Comma 2: stabilisce la disciplina transitoria nelle more della definizione del nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.A..

Comma 3: prevede la facoltà di RAI S.p.A. di cedere sul mercato quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. La disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di efficientamento e razionalizzazione delle partecipazioni della predetta Società, favorendone il riassetto industriale.

Comma 4 – La disposizione prevede una riduzione pari a 150 milioni di euro delle somme da riversare alla concessionari del servizio pubblico radiotelevisivo, per l'anno 2014, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

Per l'esercizio 2014, lo stanziamento del capitolo n. 3836 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale sono iscritte le somme da trasferire alla RAI, è pari a 1,738 miliardi di euro. La proposta normativa comporta quindi la rideterminazione delle somme spettanti alla RAI sui canoni di abbonamento alla televisione, per l'esercizio in corso in 1,588 miliardi di euro.

Art. 22

(Riduzioni delle spese fiscali)

Comma 1 - La normativa proposta intende modificare a partire dal periodo di imposta 2014 la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica a calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli.

In particolare si stabilisce che il reddito è determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni (cessioni) effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25%, laddove a legislazione vigente tale operazioni (produzione e cessione) si considerano attività connesse e produttive di reddito agrario (quindi determinato in via catastale).

La modifica proposta è suscettibile di produrre effetti positivi per l'Erario in termini di recupero di gettito, in conseguenza della diversa modalità di determinazione dell'imponibile.

Secondo i dati del GSE nel 2013 l'importo complessivamente attribuibile al fatturato in questione è pari a circa **616,5** milioni di euro, così ripartiti:

- Incentivi per la produzione di fotovoltaico a favore di soggetti identificati come produttori agricoli pari a circa **110** milioni di euro: tale importo costituisce a tutti gli effetti fatturato da produzione di agro energia;
- Una stima di circa **500** milioni di euro di incentivi a biomasse/biogas a favore delle imprese agricole, legati alla produzione agricola aziendale o all'utilizzo di liquami zootecnici;
- Un importo di incentivi per la produzione di biocarburanti - ottenuti da vegetali provenienti prevalentemente dal fondo - pari a circa **6,5** milioni di euro.

Per la stima degli effetti conseguenti al venire meno del reddito catastale, è stato analizzato un sottoinsieme dei contribuenti potenzialmente interessati: nello specifico i contribuenti società agricole i quali, attraverso abbinamento con l'archivio IRAP per rilevare

le diverse attività esercitate – indicate nel quadro IS –, hanno dichiarato di esercitare anche attività di produzione di energia elettrica o gas.

Sono stati pertanto utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO società di persone e società di capitali ultime disponibili (UNICO2013), dalle quali sono stati analizzati i ricavi analitici (non soggetti a tassazione) rispetto ai ricavi forfettari / su base catastale utilizzati a legislazione vigente per il calcolo dell'imposta (dati quadro RF per le società di capitali e quadri RF ed RG per le società di persone) dichiarati da parte delle società agricole ai sensi dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 (e delle società di persone esercenti attività di agriturismo). In base a tale specifica elaborazione è emerso che il peso relativo del reddito catastale rispetto ai ricavi analitici è modesto, inferiore allo 1 per cento.

Tutto ciò premesso, la variazione di base imponibile a carico dei contribuenti in questione – per la gran parte persone fisiche – è pari a circa $616,5 \times (25\% - 0,7\%) = 150$ milioni di euro: utilizzando una aliquota marginale media – comprensiva di eventuali addizionali - del 30% in quanto trattasi di reddito impresa, il recupero di gettito IRPEF è pari a circa **45** milioni di euro.

Poiché la normativa proposta prevede che i contribuenti debbano ricalcolare l'acconto 2014 in sede di autotassazione come se già nel 2013 fosse stata in vigore la modifica normativa ("cd "anticipo dell'acconto"), in termini di cassa – con un acconto del 75% - si stimano i seguenti effetti:

	2014	2015	2016
IRPEF/IRES	+33,8	+45,0	+45,0

in milioni di euro

Comma 2 - La disposizione interviene in materia di Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, i quali attualmente sono esenti dall'imposta municipale propria, prevedendo che con successivo DM tali terreni saranno assoggettati all'imposta in esame, in modo tale da garantire un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a **350 milioni di euro a decorrere dal 2014**.

Pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame coincidono con il maggior gettito indicato nel suddetto decreto.

A partire dall'esercizio finanziario 2015, **anche** a seguito dell'emanazione del predetto DM per il 2014 che permetterà l'individuazione della distribuzione regionale del maggiore gettito derivante dalla norma in esame, gli effetti per il bilancio dello Stato potranno essere corrispondentemente considerati, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, anche in termini di minori spese.

(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

La norma affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa, istituito ai sensi dell'art. 49-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, il compito di predisporre entro il 31 ottobre 2014 un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle municipalizzate locali.

Tale attività può essere svolta nell'ambito delle funzioni già conferite al predetto Commissario ai sensi del citato art. 49-*bis*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 1** contempla che le Amministrazioni pubbliche, qualora necessitino di immobili per i loro fabbisogni allocativi, debbano svolgere le proprie indagini di mercato prioritariamente nell'ambito degli immobili in proprietà pubblica presenti sull'apposito applicativo informatico, denominato "Paloma", messo a disposizione dall'Agenzia del demanio.

Inoltre, la consultazione sul sistema "Paloma", ovviamente nel caso di esito positivo, si considera idonea ad assolvere i prescritti obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Trattasi di norma di semplificazione delle procedure di individuazione degli immobili da utilizzare in conduzione passiva, da selezionare prioritariamente tra quelli appartenenti a soggetti pubblici, in modo da non incidere sui saldi strutturali di finanza pubblica.

E' norma non onerosa, foriera anzi di razionalizzare e valorizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico, riducendo pure gli oneri amministrativi.

Il **comma 2** interviene sull'art. 2 della legge n. 191/2006, operando delle modifiche al comma 222-*bis* e introducendo un comma 222-*quater*.

Quanto alla modifica del comma 222-*bis*, segnatamente agli obblighi previsti dal medesimo comma in relazione alla comunicazione dei piani di razionalizzazione degli spazi e al rapporto metri quadrati per addetto, è previsto che in caso di inadempienza, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.

Trattasi di una norma ordinamentale, priva di riflessi onerosi e volta a introdurre una sanzione, ancorché mediata dagli accertamenti svolti dalla Corte dei conti, a fronte di obblighi di legge già esistenti. L'effetto auspicato è quello di incentivare le Amministrazioni statali ad effettuare le predette comunicazioni in modo da consentire all'Agenzia del Demanio di poter efficacemente gestire il patrimonio immobiliare dello Stato e avere contezza delle locazioni passive necessarie.

Invece, l'introduzione del comma 222-*quater* tende a conseguire – tramite una più spinta razionalizzazione degli spazi occupati, sia in locazione passiva, sia di beni in proprietà – una migliore utilizzazione degli immobili in generale, realizzando una riduzione delle spese per le locazioni passive. L'inosservanza delle prescrizioni dettate per giungere ai suddetti

risparmi di spesa, poi, comporta una riduzione, nei confronti delle Amministrazioni statali inadempienti, delle assegnazioni sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale sia presentato dalle Amministrazioni dello Stato e, sottoposto a vaglio, sia valutato positivamente, alla riduzione delle spese per locazioni passive fa seguito uno stanziamento, nella misura massima del 50% dei risparmi conseguiti, per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei piani di razionalizzazione nazionali da parte delle Amministrazioni interessate e dell'Agazia del Demanio.

La disposizione, sotto l'aspetto procedimentale, individua quale prima scadenza per la presentazione dei piani in discorso, il 30 giugno 2015, con riferimento ai valori registrati nel 2014, i quali, peraltro, avranno anche scontato l'abbattimento dei canoni locativi previsti dal successivo comma 4 del medesimo art. 24 in rassegna.

La norma è suscettibile di recare effetti finanziari positivi, sia in termini di competenza che di cassa, i quali, però, non sono stati quantificati in considerazione del fatto che la base di calcolo sarà conosciuta con la chiusura dell'esercizio in corso e che la loro concreta realizzazione avverrà nell'esercizio 2016.

Il **comma 3** detta alcune puntualizzazioni in merito al c.d. "manutentore unico". Si tratta di norma ordinamentale (sostanzialmente, obblighi di comunicazione degli interventi manutentivi effettuati direttamente dalle Amministrazioni statali interessate e possibilità di revisione infra annuale del piano generale delle opere), non onerosa. Inoltre, prevede che l'Agazia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi alla stessa affidati dalla legge o gestiti con altri e diversi fondi, possa stipulare accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori.

Il **comma 4** prevede una modifica della decorrenza dell'intervento di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che viene anticipata di un semestre, dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014. In ordine agli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure volte alla riduzione dei costi per locazioni passive, derivanti dall'applicazione della normativa originaria, non si sono registrati risparmi effettivi, in quanto gli stessi sono stati ricompresi nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi, conseguenti alla riduzione delle spese di funzionamento già considerata all'articolo 1, comma 21 del medesimo decreto-legge n. 95/2012. Tuttavia, pur essendo tali effetti già considerati sui tendenziali a legislazione vigente, in conseguenza dell'anticipo della suddetta decorrenza di un semestre, dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014, derivano ulteriori effetti positivi. Per ragioni prudenziali, tenuto anche conto dell'incertezza circa l'effettiva riduzione dei costi per locazioni passive che può derivare dalla suddetta anticipazione della decorrenza dell'intervento, tali effetti non sono al momento quantificati e potranno essere scontati a consuntivo. Peraltro, la disposizione è suscettibile di recare maggiori effetti positivi per la finanza pubblica, essendo applicabile a tutte le Amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3,

della legge n. 196/2009, nonché alle Autorità indipendenti e alla Consob. A margine, si espone che resta fermo il diritto di recesso per i locatori, qualora non volessero accedere alla prevista riduzione.

Va, infine, considerato che l'anticipo di un semestre della riduzione dei canoni trova ragione nella forte contrazione dei valori, anche locativi, registratasi nel mercato immobiliare, per cui la norma si prefigge di estendere, in modo forfetario, i benefici derivanti dalle dinamiche di mercato anche al conduttore pubblico (benefici già generalmente ottenuti, in virtù di nuove pattuizioni, da molti conduttori privati).

Infine, il **comma 5** dispone la riduzione del numero delle copie di stampati e documenti da depositare, in osservanza della legge 15 aprile 2004, n. 106, per il cd. 'deposito legale' (già 'diritto di stampa'), a favore di alcune Biblioteche nazionali/archivi nazionali.

Trattasi di disposizione volta a conseguire risparmi in termini di minori spazi necessari per il deposito delle opere e, quindi, di minori oneri finanziari.

Per ragioni prudenziali, comunque, non sono stati quantificati gli effetti finanziari positivi, che potranno essere scontati a consuntivo.

Art. 25

(Anticipazione obbligo fattura elettronica)

Trattasi di misura che non comporta nuovi e maggiori oneri, destinata **ad anticipare, il termine entro il quale diviene obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica** nei rapporti economici tra la pubblica amministrazione e i fornitori, includendo anche le amministrazioni locali di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato dall'ISTAT.

Art. 26

(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

Il presente articolo è volto ad ottenere una riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni per lo svolgimento di procedure di appalto, senza in alcun modo inficiare il corretto funzionamento di tali procedure.

Con la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, viene eliminata la previsione di pubblicazione per estratto degli avvisi e dei bandi su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; resta fermo, invece, l'obbligo di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sulla Gazzetta dell'Unione europea e sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al [decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001](#).

[n. 20](#), e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Parallelamente, la disposizione di cui alla **lettera b)** è volta ad eliminare la previsione di pubblicazione sui quotidiani anche per gli avvisi e dei bandi relativi alle acquisizioni di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, anch'essi da pubblicarsi comunque sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Si ritiene, infatti, che dalla pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani derivi un significativo aggravio dei costi delle procedure di selezione del contraente a fronte di un non significativo incremento della diffusione dell'informazioni funzionale alla realizzazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Deve evidenziarsi, infatti, che, anche in considerazione della diffusione raggiunta dalle informazioni pubblicate per via telematica, gli adempimenti necessari alla realizzazione dei detti principi di pubblicità e trasparenza risultano ampiamente soddisfatti dalle pubblicazioni sui profili dei committenti e sui siti dei soggetti istituzionali sopra indicati nonché di GURI e GUE.

In proposito, si consideri che il legislatore ha già in via generale ritenuto che la pubblicazione telematica raggiunga significativi risultati in termini di pubblicità, tanto che nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nel decreto-legge n. 69 del 2009 viene riconosciuto il valore di pubblicità legale alle pubblicazioni telematiche. In considerazione del detto valore di pubblicità legale, la pubblicazione sui quotidiani deve intendersi come di natura meramente integrativa e, quindi, certamente non necessaria ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Deve evidenziarsi che, alla luce di tale eliminazione della pubblicazione sui quotidiani, gli oneri a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012 - che prevede il rimborso alle stazioni appaltanti della pubblicazione sui quotidiani da parte dell'aggiudicatario - verrebbero meno.

Pertanto, la previsione contenuta nel presente articolo sulla cui base sono poste a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non costituisce un aggravio ulteriore nei confronti dell'aggiudicatario rispetto all'attuale disciplina.

Considerando che le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani ammontano a circa euro 120 milioni annui (IVA esclusa, da dati FIEG), e che circa il 60% di questo importo è già rimborsato alle amministrazioni pubbliche da parte degli aggiudicatari e considerando che la spesa per la pubblicazione sulla GURI ammonta a circa euro 27 milioni annui (IVA esclusa, preconsuntivo 2013 IPZS), da ciò si ritiene derivi un risparmio per le amministrazioni aggiudicatrici quantificabile in circa **euro 75 milioni annui** (IVA esclusa).

Il suddetto risparmio concorre alla riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni di cui all'art. 8

(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo introduce al comma 1 nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea, attraverso un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

L'onere da sostenere per il necessario intervento informatico è stato quantificato nell'importo di 1 milione di euro per l'anno 2014.

Il comma 2 dell'articolo interviene sulla disciplina della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, di cui all'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In particolare: a) si estende tale disciplina al complesso degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, b) si modificano, anche a seguito della estensione del perimetro di applicazione, le modalità di attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata certificazione da parte dell'amministrazione debitrice nei tempi previsti dalla norma, individuando i soggetti deputati alla nomina dei commissari ad acta; c) si rafforzano le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o per il diniego non motivato di certificazione, anche parziale; d) si elimina la possibilità, finora attribuita ai soli enti soggetti al patto di stabilità interno, di emettere certificazioni senza apposizione di una data prevista di pagamento. Tali disposizioni intervengono essenzialmente su aspetti procedurali, tali pertanto da non determinare nuovi o maggiori oneri. Ciò vale anche per l'apposizione obbligatoria di una data prevista di pagamento, che non genera effetti finanziari onerosi, in quanto non si modificano i limiti del patto di stabilità interno.

Articolo 28

(Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

L'articolo, che prevede che con decreto ministeriale siano stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dagli enti locali e dalle altre pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni stesse a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29

(Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali)

L'articolo dispone che per l'anno 2014 possano essere attribuite agli enti locali le disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'[articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), non erogate nelle precedenti istanze. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30

(Debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

La norma è finalizzata a chiarire che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità, rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale. La norma, pertanto, limitandosi ad ampliare la platea dei debiti per i quali può essere richiesta anticipazione di liquidità, non determina effetti finanziari.

Articolo 31

(Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro. L'articolo determina, pertanto, oneri di pari importo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. La costituzione del Fondo non ha effetti in termini di indebitamento netto in quanto la concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo.

Articolo 32

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

Il comma 1, dispone l'incremento per il 2014 di 6.000 milioni di euro della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013, con un corrispondente effetto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. La costituzione del Fondo non ha effetti in termini di indebitamento netto in quanto la

concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo.

I commi 2 e 3 rinviano ad un DM del Ministero dell'economia e delle finanze la distribuzione delle risorse tra le Sezioni del Fondo, in relazione alle effettive esigenze che emergeranno nell'ambito delle sezioni stesse.

Per il settore sanitario il comma 4, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, stabilisce l'ammissione alle anticipazioni di liquidità, per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2013, delle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento della spesa dei servizi sanitari regionali interessati per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni di euro, sulla base della valutazione delle risorse finalizzate al settore sanitario, a valere sull'incremento di cui al comma 1.

Il comma 5, infine, prevede per il 2014 una spesa pari a 0,5 milioni di euro per le nuove attività gestite dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., con un corrispondente effetto su tutti i saldi di finanza pubblica.

Articolo 33

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

La disposizione attribuisce ai comuni dissestati un'anticipazione, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La disposizione, pertanto determina oneri in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno pari a 300 milioni di euro, cui si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 relativo alla medesima Sezione.

Articolo 34

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a rendere disponibili alle regioni risorse già stanziare dai precedenti provvedimenti legislativi per il pagamento dei debiti sanitari.

Infatti, allo scopo di favorire l'accesso alle risorse già previste dai decreti - legge n. 35 del 2013 e n. 102 del 2013, consentendo così un più rapido riequilibrio delle gestioni di cassa per il settore sanitario, la disposizione prevede la possibilità per le regioni di avere accesso alle anticipazioni di liquidità anche per quella componente dei debiti cumulati al 31 dicembre 2012 che era già stata pagata all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Pertanto, si prevede la possibilità di presentare un piano dei pagamenti che elenchi dette partite debitorie (ripristinando così la cassa del 2013 che ha pagato poste pregresse), comunque ponendo il limite complessivo degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (le grandezze economico-finanziarie che, in contraddittorio con le Regioni, sono state individuate, nell'ambito dei bilanci sanitari, quali fattori di squilibrio di cassa). La disposizione chiarisce inoltre che tali partite debitorie possono comunque essere inserite in via residuale rispetto alle categorie di debiti individuati dal DL 35/2013 (debiti ancora in essere dalla data di entrata in vigore del DL 35/2013, con priorità per quelli che non hanno formato oggetto di cessione pro soluto).

Articolo 35

(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)

Le disposizioni recate dai commi da 1 a 7 hanno la finalità di rendere disponibili ulteriori 770 milioni di euro per il pagamento dei debiti sanitari cumulati alla data del 31 dicembre 2012. In particolare le disposizioni in oggetto hanno la finalità di garantire l'integrale copertura finanziaria delle grandezze economico-finanziarie che sono state individuate, in ambito sanitario, quali fattori di squilibrio di cassa e che hanno formato oggetto di specifica verifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 35/2013. Pertanto determina oneri pari a 770 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

Il comma 8 è diretto ad integrare l'ordinamento vigente (articolo 1 del DL 9/1993) in materia di impignorabilità delle somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, per superare gli aspetti di incostituzionalità di cui alle sentenze della Corte Costituzionale 186/2013 e 285/1995, allo scopo di disporre la quantificazione preventiva obbligatoria delle somme destinate al finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza e obblighi di comunicazione all'istituto tesoriere. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 36
(Debiti dei Ministeri)

L'articolo prevede, al comma 1, una spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno maturati alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9, maturati al 31 dicembre 2012. La stessa norma prevede, altresì, che le eventuali somme eccedenti siano destinate al soddisfacimento dei debiti della medesima fattispecie, certi, liquidi ed esigibili, maturati dopo la data del 31 dicembre 2012. Tale spesa determina un corrispondente effetto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Non si ascrivono invece effetti sull'indebitamento netto in quanto le spese effettuate dalle ASL a valere sulle risorse ricevute, essendo di parte corrente, hanno già avuto effetti su tale saldo nel momento della maturazione dei debiti.

Con il comma 2, è altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Tale spesa determina un corrispondente effetto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

Articolo 37
(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

L'articolo introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

In particolare, per tali debiti, è prevista la concessione della garanzia dello Stato, dal momento dell'effettuazione di operazioni di cessione ovvero di ridefinizione con banche o intermediari finanziari. La Cassa depositi e prestiti S.p.A e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti. L'escussione della garanzia attribuisce allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori: questa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.

Per la concessione delle predette garanzie, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo di garanzia, cui sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014. Tale onere ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto, relativamente agli altri saldi, le garanzie hanno effetto al momento della escussione. Peraltro, i beneficiari dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sono enti della pubblica amministrazione e non soggetti privati.

L'articolo istituisce altresì un fondo di riserva, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, per l'integrazione delle risorse dovute per il complesso delle garanzie concesse dallo Stato. Anche in questo caso, l'onere ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare.

Articolo 38

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

La norma, essendo di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39

(Crediti compensabili)

L'articolo, nell'eliminare il limite, attualmente fissato al 31 dicembre 2012, alla data di maturazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che possono essere oggetto di compensazione con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non determina effetti finanziari. Ciò in quanto si interviene su un meccanismo di mera compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate.

Articolo 40

(Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)

La norma differisce dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle compensazioni con i crediti certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto restano ferme le modalità di recupero delle somme presso gli enti debitori già previste dalla norma vigente.

Articolo 41

(Attestazione dei tempi di pagamento)

L'articolo introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. Inoltre, prevede sanzioni o premialità connesse ai tempi di pagamento. La norma non determina oneri per la finanza pubblica. Anche, dalle disposizioni recate dal comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norme dirette a responsabilizzare le regioni in ordine ai tempi di pagamento degli enti del servizio sanitario nazionale. Infatti il comma introduce un adempimento regionale (ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del servizio sanitario nazionale) consistente nella trasmissione, al competente Tavolo di verifica degli adempimenti, delle informazioni di cui al comma 1 e delle iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 42

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

La norma dispone per tutte le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2014, l'obbligo di protocollare le fatture all'atto del ricevimento e di annotarle nel registro delle fatture. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 43

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

La disposizione in esame è finalizzata ad accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, fissando al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento il termine ultimo per la trasmissione delle stesse da parte degli enti locali. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

La norma prevede che ai fini di agevolare il rispetto dei tempi medi di pagamenti, i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del SSN e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e Province autonome sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione. La norma non comporta oneri in quanto di carattere ordinamentale.

Articolo 45

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

La norma consente la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli Enti devono destinare al servizio di tale debito e, contemporaneamente, mira a ridurre in valore assoluto il debito delle Pubbliche Amministrazioni come definito nel Regolamento UE 479/2009.

Il comma 1 prevede la ristrutturazione dei mutui concessi alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che, come indicato al comma 5, lett. a), presentano un debito residuo di ammontare superiore ai 20 milioni di euro e una vita residua pari o superiore ai 5 anni.

Il debito residuo relativo ai mutui aventi queste caratteristiche ammonta a circa 8,5 miliardi di euro, ripartito non uniformemente tra 8 regioni che, complessivamente, pagano una rata annua di circa 680 milioni di euro.

Per tali mutui, il comma 11 prevede l'allungamento della scadenza del debito residuo fino a trent'anni, da ammortizzare a rate costanti, con l'applicazione di un tasso di interesse pari al rendimento del BTP di corrispondente durata finanziaria (duration). L'allungamento della scadenza riduce di circa 185 milioni di euro l'anno la rata annua complessiva dei mutui oggetto della rinegoziazione, come risulta dal prospetto sotto riportato con un corrispondente onere per il bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare. Il minore onere per interessi passivi delle regioni, determina per le stesse maggiori spazi in termini di patto di stabilità interno: considerando che gli interessi erano attualmente versati ad un'altra pubblica amministrazione – e pertanto si consolidavano a livello di pubblica amministrazione - mentre le spese a valere sui maggiori spazi potrebbero essere destinate a soggetti esterni alla PA, si sconta prudenzialmente un corrispondente effetto peggiorativo su fabbisogno e indebitamento netto.

Per valutare l'impatto di questa rinegoziazione sul bilancio dello Stato si è ipotizzato che la ristrutturazione avvenga nel 2014 ma che la rata in corso dei mutui in essere sia pagata per intero alle date stabilite, mentre il nuovo piano di ammortamento veda il primo pagamento nel 2015. Nel dettaglio, la rinegoziazione produce, per gli anni 2014-2018, le seguenti variazioni, suddivise in quota capitale e quota interesse (dati in milioni di euro).

	Differenza Quota Capitale	Differenza Quota Interesse	Differenza Totale
2014	-	-	-
2015	- 137,2	- 52,0	- 189,2
2016	- 138,2	- 47,8	- 185,9
2017	- 142,7	- 43,3	- 186,0
2018	- 147,5	- 38,5	- 186,0

L'intervento previsto al comma 2 riguarda invece titoli obbligazionari regionali aventi un valore nominale delle obbligazioni in circolazione superiore a 250 milioni di euro e una vita media residua pari o superiore a 5 anni. Il valore dei titoli aventi tali caratteristiche è pari a 8.727 milioni di euro in termini nominali, suddiviso tra 9 regioni. Questi titoli, con un profilo di rimborso c.d. *bullet*, ossia in un'unica soluzione a scadenza, rappresentano spesso il sottostante di derivati che ne hanno trasformato sia il profilo di ammortamento (come richiesto dalla legge), sia il tasso da fisso a variabile o viceversa, includendo anche diverse tipologie di opzioni.

Le regioni finanziano il riacquisto dei predetti titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente le caratteristiche di cui al comma 11, con contestuale cancellazione dei derivati su di essi insistenti. In questo modo, un debito delle regioni verso il mercato è sostituito con un debito delle stesse verso il Tesoro.

Nell'ipotesi prudenziale che tutte le regioni esercitino la facoltà di accedere all'operazione si valuta un impatto peggiorativo sul saldo netto da finanziare per l'anno 2014, determinato dalla concessione del mutuo alle regioni, pari a 8.727 milioni. La decisione di procedere al riacquisto dei bond e all'estinzione dei relativi derivati è infatti nella piena autonomia delle Regioni (comma 16), anche tenendo conto degli accantonamenti di quote capitale per il rimborso del debito già avvenute nelle forme previste dalla legge.

Il riacquisto delle obbligazioni e la contestuale cancellazione dei derivati ad esse collegati determina il venir meno dei pagamenti dovuti che, in quota capitale e interessi, per gli anni dal 2014 al 2018, sono indicati nella tabella seguente. Si consideri che la stima dei possibili effetti è una funzione dei prezzi di riacquisto dei bond e del valore di mercato dei derivati: questi, allo stato, non possono che essere puramente indicativi, data l'illiquidità dei titoli.

	Capitale	Interessi	Totale
2014	242,14	432,79	674,93
2015	247,64	422,88	670,52
2016	253,53	412,94	666,47
2017	259,85	402,86	662,72
2018	266,63	392,48	659,11

I pagamenti non più dovuti sarebbero sostituiti dal rimborso del capitale e dal pagamento degli interessi relativi ai nuovi mutui erogati alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal punto di vista dei saldi di finanza pubblica, tale risparmio non ha effetti migliorativi diretti, in quanto genera maggiori spazi in termini di patto di stabilità interno: va tuttavia considerato che tali spazi sono in parte destinati al pagamento degli interessi sui mutui erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, e quindi saranno versati ad un'altra pubblica amministrazione. Atteso che tali risorse non sono destinate dal predetto Ministero ad alcuna finalità di spesa e sono pertanto acquisite all'entrata del bilancio dello Stato si può scontare un effetto migliorativo su

fabbisogno e indebitamento netto, per l'ammontare di tali risorse, attribuibile al fatto che somme precedentemente destinate ad avere effetto sui predetti saldi, restano ora nel perimetro della pubblica amministrazione.

Il combinato disposto di prezzi di riacquisto sotto la pari ed eventuale valore positivo di mercato dei derivati chiusi anticipatamente può determinare una riduzione, anche significativa, del debito delle Pubbliche Amministrazioni, ai cui fini le passività finanziarie sono considerate al valore nominale.

La norma è strutturata in modo tale che non ci possa essere un impatto negativo sul debito delle pubbliche amministrazioni e che, quindi, le condizioni di mercato e la negoziazione tra tutte le parti coinvolte potrà solo dar luogo ad operazioni che, al più, risulteranno neutrali sul debito e migliorative per la rata a carico delle regioni. Di seguito si illustra l'impatto stimato in termini di interessi per gli anni 2014-2018 sul saldo netto da finanziare.

Le stime dell'impatto sugli interessi passivi per le maggiori emissioni di titoli di Stato sono state elaborate assumendo che la provvista sia effettuata mediante l'emissione di titoli secondo una composizione coerente con l'attuale strategia di gestione del debito pubblico. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato tiene conto dell'attuale fase di mercato e della conformazione della curva degli spread attesi tra i tassi italiani e tedeschi sulle varie scadenze derivabili dalle curve dei rendimenti *forward* dei titoli governativi italiani e tedeschi.

	Interessi pagati al Ministero dell'economia e delle finanze dalle Regioni	Interessi pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle emissioni aggiuntive
2014		1,0
2015	349,1	125,2
2016	342,9	174,2
2017	336,4	196,4
2018	329,7	215,5

Per quanto riguarda invece il rimborso di capitale legato ai mutui concessi dal MEF per finanziare il riacquisto dei bond, esso avverrà in quote crescenti negli anni e per il periodo 2014-2018 è stimabile come segue:

Capitale	
2014	
2015	155,6
2016	161,8
2017	168,3
2018	175,0

Le disposizioni recate dal **titolo terzo** del presente provvedimento in materia di pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, autorizzano la messa a disposizione delle

amministrazioni interessate di ulteriori risorse sotto forma di anticipazioni di liquidità per un ammontare di circa 8,7 miliardi.

Tuttavia, considerate le richieste degli enti per i debiti di parte corrente e l'eventualità che il patto di stabilità interno, in particolare per le Regioni, possa non consentire un completo utilizzo di tali risorse per l'anno 2014, si ipotizza un importo di pagamenti pari a circa 5 miliardi di euro. Applicando, analogamente a quanto effettuato con decreto legge n. 102/2013, una aliquota media IVA del 15 per cento, il maggior gettito fiscale connesso a detti pagamenti è stimabile in un importo di circa 650 milioni di euro.

Art. 46

(Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica)

I **commi da 1 a 5** determinano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il complessivo importo di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in termini sia di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare, mediante un incremento degli importi della tabella di cui all'articolo 1, comma 454, lettera d), della legge n. 228 del 2012, (obiettivi in termini di competenza eurocompatibile per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma) e degli importi della tabella di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 147 del 2013 relativa agli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a titolo di concorso delle Autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, da effettuarsi nelle more delle procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Comma 6 - La disposizione prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 750 milioni **per ciascuno degli anni 2015-2017**. Le medesime Regioni e Province possono decidere ambiti di spesa e importi del predetto concorso, in sede di autocoordinamento, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati. Tale decisione è recepita con Intesa, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti.

In assenza dell'Intesa entro i termini indicati, si procede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla determinazione degli importi attribuiti alle singole regioni e degli ambiti di spesa, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Comma 7 - Per ciascuna regione a statuto ordinario gli importi definiti in base al comma 6 sono portati in riduzione del limite di spesa, ai fini del patto di stabilità interno per gli anni dal 2014 al 2017, con corrispondenti effetti positivi in termini di indebitamento netto.

Art. 47

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

Il **comma 1** della disposizione in esame determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il complessivo importo di 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, disponendo un corrispondente contributo alla finanza pubblica da versare da parte delle province e delle città metropolitane all'entrata del bilancio statale.

Il **comma 2** indica le modalità di riparto del concorso a carico di ciascuna città metropolitana e provincia, in relazione alle diverse modalità di risparmio. In particolare, le lettera a) prevede che il DM del Ministero dell'interno per il risparmio connesso agli acquisti per beni e servizi deve tener conto non solo della spesa media sostenuta nell'ultimo triennio sulla base dei dati SIOPE, ma anche dei tempi medi di pagamento di ciascun ente e degli acquisti operati attraverso Consip e centrali di committenza regionale.

La lettera b) prevede che il predetto DM, con riferimento alla spesa per autovetture, deve tener conto del numero di autovetture di ciascun ente, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento per la funzione pubblica.

La lettera c) prevede che il predetto DM, con riferimento agli incarichi di consulenza e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, deve tener conto della spesa comunicata dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il **comma 3** prevede che sia la Conferenza Stato- città ed autonomie locali a ripartire gli obiettivi di risparmio e che in assenza sia il predetto DM a stabilire gli obiettivi di risparmio per ciascun ente e la correlata riduzione.

Il **comma 4** disciplina le modalità di recupero dei risparmi in favore della finanza pubblica.

Il **comma 5** consente alle province e città metropolitane di porre in essere misure alternative di riduzione della spesa corrente, garantendo comunque i risparmi di cui al comma 2.

Il **comma 6** coordina quanto previsto dai commi precedenti con le procedure di attuazione della legge n. 56/2014, in materia di riorganizzazione delle province.

Il **comma 7** richiede la verifica dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, affinché ciascun ente attui quanto previsto nei commi precedenti.

Il **comma 8** della disposizione in esame determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il complessivo importo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, disponendo la riduzione in corrispondente misura del fondo di solidarietà comunale a favore di ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario e di quelli delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Il **comma 9** -indica le modalità di riparto del concorso a carico di ciascun comune, in relazione alle diverse modalità di risparmio. In particolare, le lettera a) prevede che il DM del Ministero dell'interno per il risparmio connesso agli acquisti per beni e servizi deve tener conto non solo della spesa media sostenuta nell'ultimo triennio sulla base dei dati SIOPE, ma anche dei tempi medi di pagamento di ciascun ente e degli acquisti operati attraverso Consip e centrali di committenza regionale.

La **lettera b)** prevede che il predetto DM, con riferimento alla spesa per autovetture, deve tener conto del numero di autovetture di ciascun ente, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento per la funzione pubblica.

La **lettera c)** prevede che il predetto DM, con riferimento agli incarichi di consulenza e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, deve tener conto della spesa comunicata dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il **comma 10** prevede che sia la Conferenza Stato- città ed autonomie locali a ripartire gli obiettivi di risparmio e che in assenza sia il predetto DM a stabilire gli obiettivi di risparmio per ciascun ente e la correlata riduzione.

Il **comma 11** disciplina le modalità di recupero dei risparmi in favore della finanza pubblica.

Il **comma 12** consente ai comuni di porre in essere misure alternative di riduzione della spesa corrente, garantendo comunque i risparmi di cui al comma 9.

Il **comma 13** richiede la verifica dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, affinché ciascun ente attui quanto previsto nei commi precedenti

Art. 48

(Edilizia scolastica)

Il **comma 1**, nel prevedere l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica, determina oneri per 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

La disposizione prevista al **comma 2** prevede l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18 comma 8-ter del d.l. n. 69 del 2013.

Al fine di un efficace utilizzo delle risorse è altresì prevista una preventiva verifica dell'utilizzo delle risorse già assegnate per i piani stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'eventuale riprogrammazione delle risorse non utilizzate.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di una finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 49

(Riaccertamento straordinario residui)

La proposta normativa in esame ha come fine l'individuazione di partite, iscritte tra i residui passivi di bilancio e tra i residui passivi perenti del conto del Patrimonio, non più esigibili essendo venuti meno i presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante: le somme corrispondenti alle partite così individuate, secondo le modalità specificate, confluiranno in appositi fondi per poter essere successivamente utilizzate.

Il **comma 1** definisce il termine (31 luglio 2014) e i soggetti coinvolti nell'attività di riaccertamento (Amministrazioni Centrali).

Il **comma 2** dispone che i risultati di tale attività ricognitiva siano adottati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze e che l'attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti di analisi, disciplinati rispettivamente dalle lettere a), b) c) e d):

La lettera a) è riferita all'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio e dispone che a seguito di tale attività, e del contestuale riversamento delle risorse all'entrata, vengano

istituiti fondi di bilancio da iscrivere in parte e proporzionalmente ai risultati ottenuti (in misura comunque non superiore al 50%), negli stati di previsione delle Amministrazioni che abbiano svolto tale ricognizione e per la restante parte al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si tratta di un meccanismo che incentiva le Amministrazioni a svolgere in maniera puntuale l'attività di ricognizione, poiché sulla base delle risultanze della stessa vengono attribuite nuove risorse di bilancio (per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, a fronte di somme eliminate dal conto residui);

La **lettera b)** riguarda la cancellazione di residui passivi perenti dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato e dispone che per le somme corrispondenti a tali eliminazioni si attivi il sistema premiale di cui alla lettera a), nella medesima proporzione, prevedendo che l'iscrizione nei suddetti fondi avvenga con legge di bilancio per gli anni 2015-2017 su base pluriennale;

La **lettera c)** è dedicata, sempre nell'ambito dei residui passivi perenti, alle partite contabilizzate in conto sospeso, che costituiscono dei "crediti" che la Banca d'Italia vanta, quale tesoriere dello Stato, prevedendo che la loro regolarizzazione avvenga tramite operazioni compensative dei rapporti di debito con la Tesoreria statale. Si tratta di partite debitorie già regolate nei confronti dei creditori mediante, per l'appunto, anticipazioni di tesoreria; quindi il debito subentrato nei confronti della tesoreria viene ripianato con questa norma;

Per entrambe le lettere b) e c) è prevista una comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da effettuarsi entro il 10 luglio 2014 (in anticipo rispetto alla scadenza generale del 31 luglio), ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di tale attività.

La **lettera d)** prevede che l'attività di ricognizione dei residui passivi di bilancio – di cui alla lettera a) – e dei residui passivi perenti – lettera b), qualora riguardino trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, sia svolta con il concorso degli stessi enti. La stessa lettera prevede che le somme corrispondenti alle partite individuate non confluiscono nei fondi di cui alla lettera a), ma che con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, siano iscritte su base pluriennale in appositi fondi, da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati. Anche in questo caso si tratta di un meccanismo che stanziava risorse in bilancio a fronte di cancellazioni di partite residue. Il concorso degli Enti Territoriali nell'attività di ricognizione dei residui, rendendo il processo più articolato rispetto a quanto previsto per le precedenti lettere a), b) e c), potrebbe non garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate dalla norma stessa.

Come specificato dal comma 2, nel caso degli ambiti di analisi che riguardano del tutto o in parte residui passivi perenti, l'iscrizione in bilancio dei fondi corrispondenti alle somme individuate come non più dovute dovrà essere effettuato compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Art. 50

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1-2 - La razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi relativa ai Ministeri che concorre al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 8,

comporta risparmi complessivi pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2015 (si veda allegato C).

Nelle more della definizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (previsto all'art. 8, comma 4) di riduzione delle suddette spese, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato. Tali accantonamenti sono ripartiti per Ministero in base alla disponibilità degli stanziamenti al 17 aprile 2014 per le spese rimodulabili effettivamente aggredibili, a esclusione dei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Le riduzioni sono disposte secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip Spa nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti.

Il grado di ricorso agli strumenti Consip è ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutato al fine di tenere conto dell'IVA.

Il rapporto tra l'erogato Consip e i pagamenti del bilancio dello Stato è stato calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2013, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 1. Stima del ricorso agli strumenti di acquisto Consip per Ministero, anno 2013 (in milioni di euro)

Amministrazione	Erogato Consip	Pagamenti bilancio Stato	Incidenza ricorso a Consip (%)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	76	252	30,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8	16	52,2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6	16	38,3
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	132	422	31,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8	19	43,6
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	6	14	41,8
MINISTERO DELL'INTERNO	123	918	13,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2	9	26,2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	28	106	26,5
MINISTERO DELLA DIFESA	312	947	32,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	7	33	22,1
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	31	48	64,8
MINISTERO DELLA SALUTE	7	20	34,8
Totale	747	2.822	26,5

Le amministrazioni che hanno sperimentato un grado di ricorso agli acquisti centralizzati inferiore (fino a 26,5 per cento) sono chiamate a fare uno sforzo di riduzione delle disponibilità di stanziamento ritenute effettivamente aggredibili pari a 13,5 per cento; per quelle nella classe intermedia (fino al 41,8 per cento), la riduzione richiesta è pari al 12 per cento, e per i Ministeri con un ricorso maggiore (sino al 64,8 per cento), è pari al 10,5 per cento. Le somme risultanti sono riportate nell'allegato C del presente decreto.

Al fine di consentire alle amministrazioni di razionalizzare secondo le modalità ritenute più efficaci e di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio, è altresì concessa tramite il comma 2 la possibilità di effettuare variazioni compensative, nel rispetto dell'invarianza degli effetti di saldi di finanza pubblica, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni vengono effettuate tramite decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere.

Commi 3 – 5 La norma prevede, nelle more della determinazione degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 4, che i trasferimenti dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, siano ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014, in analogia a quanto indicato per le Amministrazioni centrali dello Stato.

Restano ferme le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si precisa che la disposizione esclude dal suddetto novero degli enti e delle amministrazioni interessati le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. Restano altresì esclusi gli enti vigilati dai suddetti enti territoriali.

Al fine di assicurare la realizzazione dei suddetti obiettivi, la misura della riduzione è stabilita calcolando, per ciascuno degli enti e delle amministrazioni che ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, una riduzione pari al 5 per cento su base annua a decorrere dall'anno 2014, da calcolare sull'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Tale misura, in linea generale, è prioritariamente applicata, ove possibile, attraverso una corrispondente riduzione dei trasferimenti medesimi.

Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione nel corso del 2012 la predetta riduzione non risultasse possibile, a seguito della riduzione o dell'azzeramento delle disponibilità relative ai suddetti trasferimenti dal bilancio dello Stato, per gli enti interessati interviene il versamento annuale delle relative risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

Inoltre, per assicurare il concorso alla riduzione della spesa da parte dei restanti enti ed amministrazioni dotati di autonomia finanziaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, le relative risorse derivanti dalle riduzioni percentuali calcolate sulla spesa per consumi intermedi dell'anno 2010, sono versate annualmente al citato capitolo dell'entrata.

Per quanto riguarda l'ammontare dei risparmi, considerato il valore dei consumi intermedi registrato nei bilanci consuntivi 2010, si ritiene prudenziale una stima degli effetti positivi derivanti dalla citata normativa nell'ordine di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, dei quali, rispettivamente, 70 milioni per l'anno 2014 e 105 milioni annui a decorrere dal 2015, relativi a riduzioni di spesa e, per la differenza di 30 milioni per il 2014, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 6 – La norma dispone che tutti gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle disposizioni del presente decreto confluiscono in un apposito Fondo destinato a rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti. Il fondo è istituito con una dotazione di 1.930 milioni di euro per l'anno 2015 in termini di

saldo netto da finanziare e fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.990 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Commi 7 e 8 – Il comma 7 autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 (DEF) approvato con Risoluzione del Parlamento. In tal senso detto limite è coerente con gli obiettivi programmatici indicati nello stesso DEF. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

La disposizione di cui al **comma 9** prevede la modifica dell'allegato n. 1 all'articolo 1, comma 1, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), incrementando, per un importo pari a 20 miliardi, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per l'anno 2014. Ciò al fine di adeguarli in conseguenza degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, in materia di accelerazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di ristrutturazione del debito regionale e per la costituzione di fondi a supporto delle garanzie dello Stato.

Le disposizioni di cui al Titolo III, determinano complessivamente, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una apposita copertura riportate nel successivo comma 12, un incremento del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche di circa 9,3 miliardi nel 2014 per il finanziamento dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione (articoli da 31 a 36) e di circa 8,7 miliardi per la ristrutturazione del debito regionale (articolo 45). Con riferimento a tale ultimo articolo, si fa rinvio alla relativa relazione anche per quanto riguarda gli effetti in termini di interessi attivi e passivi e di riscossione di crediti.

In relazione, invece, al maggior fabbisogno complessivamente determinato dai pagamenti dei debiti di cui ai citati articoli da 31 a 36, questo determinerà l'esigenza di disporre maggiori emissioni di titoli di Stato, fino a concorrenza del predetto importo.

Le stime dell'impatto di tali misure sugli interessi passivi sono state elaborate assumendo che la provvista sia effettuata mediante l'emissione di titoli di Stato secondo una composizione coerente con l'attuale strategia di gestione del debito pubblico. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato tiene conto dell'attuale fase di mercato e della conformazione della curva degli spread attesi tra i tassi italiani e tedeschi sulle varie scadenze derivabili dalle curve dei rendimenti *forward* dei titoli governativi italiani e tedeschi.

L'aumento della spesa per interessi passivi è in parte compensato dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali beneficiari delle anticipazioni di liquidità richieste ai sensi degli articoli 31, 32 e 35. Tali anticipazioni ammontano a 8,77 miliardi di euro nell'anno 2014. Le stime sono state elaborate calcolando la quota interessi di mutui trentennali a rate costanti, con tasso attivo allineato a quello atteso del BTP a 5 anni, per il periodo in cui verranno concessi detti mutui. Si precisa che nel 2014 non sono previsti interessi attivi, in quanto il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede all'articolo 1, comma 13, che la restituzione delle predette anticipazioni avvenga con il pagamento di rate annuali a partire dall'anno successivo quello dell'erogazione, ossia il 2015.

Peraltro si fa presente che, sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, l'esercizio di simulazione è stato condotto su un arco temporale di un quinquennio, atteso che l'evoluzione dei tassi per un periodo più ampio appare di incerta previsione e avrebbe

comportato un elevato grado di aleatorietà nella stima degli oneri per interessi, rendendo non attendibile una previsione di più lungo periodo.

La tabella seguente riepiloga gli effetti sul bilancio dello Stato in termini di interessi attivi e passivi, nel periodo 2014-2018:

	Interessi pagati al Ministero dell'economia e delle finanze dagli enti territoriali	Interessi pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle emissioni aggiuntive
2014	0	53,0
2015	172,0	174,4
2016	167,7	226,1
2017	163,2	249,4
2018	158,7	266,9

In relazione a quanto sopra riportato, l'onere complessivo derivante dalle operazioni di cui agli articoli 31, 32, 35, 36 e 45, al netto dei correlati effetti positivi, è pari a 23,5 milioni per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare e a 105,1 per l'anno 2014, a 22 milioni di euro per l'anno 2017 e 69,7 a decorrere dall'anno 2018 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, che trova copertura al successivo articolo 12.

Di seguito si riportano i prospetti dimostrativi:

SALDO NETTO DA FINANZIARE	2014	2015	2016	2017	a decorrenza
ONERI	54,0	488,8	586,0	631,8	668,4
Maggiori spese	54,0	299,6	400,1	445,8	482,4
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	53,0	174,4	226,1	249,4	266,9
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	1,0	125,2	174,0	196,4	215,5
Minori entrate	0,0	189,2	186,0	186,0	186,0
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi	0,0	52,0	47,8	43,3	38,5
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	0,0	137,2	138,2	142,7	147,5
COPERTURE	30,5	693,2	684,8	675,6	673,3
Maggiori entrate	30,5	693,2	684,8	675,6	673,3
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	18,2	9,5	8,3	3,6	4,9
interessi attivi derivanti dalla restituzione delle anticipazioni di liquidità	0,0	172,0	167,7	163,2	158,7
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	12,3	6,9	4,1	4,0	5,0
Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi	0,0	349,1	342,9	336,4	329,7

Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	0,0	155,6	161,8	168,3	175,0
ONERE NETTO	23,5	-204,3	-98,7	-43,8	-4,9

INDEBITAMENTO NETTO	2014	2015	2016	2017	a decorrenza
ONERI	105,1	391,3	475,0	521,6	558,0
Maggiori spese	105,1	391,3	475,0	521,6	558,0
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	79,7	180,1	226,0	254,3	274,1
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	25,3	159,2	201,2	224,1	245,5
Maggiori spazi sul patto di stabilità interno a seguito della ristrutturazione dei mutui MEF/CDP a regioni	0,0	52,0	47,8	43,3	38,5
COPERTURE	0,0	521,1	510,5	499,6	488,4
Minori spese	0,0	521,1	510,5	499,6	488,4
Effetto della spesa per interessi degli enti versata allo Stato e non a privati - pagamento debiti	0,0	172,0	167,7	163,2	158,7
Effetto della spesa per interessi delle regioni versata allo Stato e non a privati - ristrutturazione debito regionale	0,0	349,1	342,9	336,4	329,7
ONERE NETTO	105,1	-129,8	-35,6	22,0	69,7

Comma 10 – La norma indica che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 8 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento.

Comma 11 – La disposizione prevede una apposita clausola di salvaguardia, previo monitoraggio, a garanzia del maggior gettito IVA stimato in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III del presente decreto valutato in 650 milioni.